



COMUNE di PIMONTE

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE URBANISTICA

Numero Generale n. 5
del 12-01-2021

Numero Area 1
del 12-01-2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI IDONEI A SVOLGERE IL RUOLO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di gennaio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

PREMESSO che:

- l'intero territorio comunale, per effetto del vincolo paesaggistico imposto con D.M. Beni Culturali e Ambientali del 28.03.1985 ai sensi della Legge 1497/1939, è assoggettato alle norme e disposizioni vigenti in materia di tutela paesaggistica di cui alla parte terza del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., prevede, all'art. 148, che:
 1. *Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6.*
 2. *Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.*
 3. *Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159.*

CONSIDERATO che:

- con il DPR 616/1977, art. 82, sono state delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni;
- con LRC 65/1981, art. 6, comma 2, la Regione Campania ha sub - delegato ai Comuni le funzioni amministrative previste dall'art. 82, comma 2, lettera b), d) e f) del DPR 616/1977 per le zone sottoposte a vincolo paesistico:
 - b) *la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;*
 - d) *la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;*
 - f) *l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;*
- con LRC 10/1982, sono stati forniti gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub - deleghe di cui alla LRC 65/1981, disciplinando l'istituzione ed il funzionamento delle commissioni edilizie comunali:

"I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni sub - delegate in materia di Beni Ambientali vengono emessi dal dirigente comunale competente.

visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia comunale integrata da cinque membri nominati dal Consiglio Comunale tra esperti di Beni Ambientali, Storia dell'Arte, discipline agricole forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni Culturali.

Determinazione - SETTORE URBANISTICA - n. 1 del 12-01-2021

Per la nomina dei membri esperti, che non dovranno essere dipendenti o Amministratori del Comune interessato, ogni Consigliere può esprimere un solo nominativo.

Tali membri vanno rinnovati ogni tre anni ed i medesimi non possono essere nominati per più di due volte consecutive.

La delibera consiliare di nomina di detti esperti, che dovrà riportare l'annotazione, per ciascuno di essi, della materia di cui è esperto, vistata dall'Organo di Controllo, dovrà in copia, essere rimessa, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Alla Commissione, così integrata, è attribuito il compito di esprimere parere in merito alle materie sub - delegate di cui all' art. 82, comma II - lettera b), d) ed f) del DPR n. 616 in data 24 luglio 1977, nonché quello di consulenza su tutte le questioni che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno sottoporle per lo specifico fine di salvaguardia valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali.

Per la validità delle sedute della Commissione è necessario la presenza di almeno tre dei componenti esperti ed il componente di questi che si assenta, senza giustificato valido motivo, per tre sedute consecutive deve essere dichiarato decaduto dalla carica e va sostituito dal Consiglio Comunale nella successiva riunione.

I Comuni per l'esercizio di questa specifica materia non potranno avvalersi del disposto dell'art. 12, II comma della legge regionale 29 giugno 1980, n. 54.";

- con LRC 16/2004, all'art. 42 (commi 2 e 3), è stato stabilito che:
 2. *Nei comuni sprovvisti di commissione edilizia, le funzioni consultive in materia paesaggistico - ambientale, attribuite alla commissione edilizia integrata comunale dall'allegato alla legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10, "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla regione Campania ai comuni con legge regionale 1 settembre 1981, n. 65 - Tutela dei beni ambientali", sono esercitate da un organo collegiale costituito dal responsabile dell'ufficio che riveste preminente competenza nella materia, con funzioni di presidente, e da quattro esperti designati dal consiglio comunale con voto limitato.*
 3. *Nei comuni provvisti di commissione edilizia, i componenti esperti previsti dall'allegato alla legge regionale n. 10/82, sono designati dal consiglio comunale con voto limitato.*
- i citati commi 2 e 3 dell'art. 41 della L.R. 16/2004, sono stati abrogati dall'art. 4, comma 1, della L.R. n. 1 del 5 gennaio 2011;

TENUTO CONTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30.10.2007 è stato approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) il quale al titolo III (artt. 40-45) disciplina la Commissione per il Paesaggio, ed in particolare:

- all'art. 40 istituisce una Commissione consultiva al solo fine dell'esercizio delle funzioni sub-delegate in materia di tutela paesaggistica ed ambientale, stabilendo che essa assume la denominazione di "Commissione per il Paesaggio" e si compone dei seguenti membri: 1) il Presidente nominato dal Sindaco; 2) cinque membri eletti dal Consiglio Comunale secondo le modalità stabilite dalla L.R. 10/82; (*"Tutti i membri, compreso il Presidente, sono scelti tra cittadini, anche non residenti, non consiglieri o assessori comunali, che hanno una sufficiente competenza tecnica, estetica o giuridica in materia urbanistica e/o edilizia e di tutela ambientale. Il Sindaco può scegliere il Presidente anche tra i cinque membri eletti dal Consiglio."*);
- all'art. 41 definisce le competenze della commissione per il paesaggio chiarendo che la Commissione per il Paesaggio è organo consultivo per l'esercizio delle funzioni sub-delegate in materia di tutela ambientale (*"Essa esprime i pareri richiesti per l'esercizio delle funzioni sub-delegate in materia di Beni Ambientali, ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia, per l'attuazione del D.Lgs. 22.1.2004, n.42, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle direttive impartite dalla Autorità sub-delegante in esecuzione delle leggi, nonché delle norme degli strumenti di pianificazione della tutela paesistica, come vigenti. Inoltre, ai fini dell'adozione dei provvedimenti repressivi di cui al Capo II del Titolo IV del DPR 6.6.2001, n.380, la predetta Commissione esprime parere sull'esistenza di contrasto con rilevanti interessi ambientali, ove necessario. Per la validità delle sedute della Commissione per il Paesaggio è necessaria la presenza di almeno tre dei cinque componenti esperti, nominati ai sensi della legge regionale 23.02.1982, n.10."*)

Determinazione - SETTORE URBANISTICA - n. 1 del 12-01-2021

- all'art. 42 definisce le modalità di nomina e la durata della commissione (*"Il Presidente è scelto liberamente dal Sindaco, con possibilità di designazione anche per singole sedute. Tutti i membri elettivi durano in carica tre anni e non sono eleggibili per più di due volte consecutive. Il Sindaco nomina, fra i membri elettivi, un vicepresidente che sostituisce il Presidente durante le adunanze nel caso in cui lo stesso si debba assentare obbligatoriamente. Un dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale, designato dal Responsabile dello Sportello Urbanistico, esercita le funzioni di segretario verbalizzante. In caso di sua assenza la funzione di segretario può essere svolta da un membro della Commissione. Ai membri della Commissione, così come elencati nel presente articolo, spetta un gettone di presenza per ogni seduta, commisurato a quello determinato per i Consiglieri Comunali, oltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio per i residenti in altri Comuni."*)
- all'art. 43 disciplina i casi di decadenza e di incompatibilità (*"Qualora un membro elettivo non possa presenziare alla seduta della Commissione per il Paesaggio dovrà comunicare la sua assenza all'Ufficio Tecnico Comunale prima della riunione indicando i motivi giustificativi dell'assenza. Sono ritenuti validi solo motivi di forza maggiore. Qualora un membro elettivo risulti assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, il Presidente ne proporrà al Sindaco la decadenza. Il Sindaco provvederà a pronunciare la decadenza ed attiverà il procedimento per la relativa surroga, mediante iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno del successivo Consiglio Comunale. Qualora un membro elettivo risulti assente per sei sedute consecutive, ancorché in maniera giustificata, il Presidente ne proporrà al Sindaco la decadenza. Il Sindaco provvederà a pronunciare la decadenza ed attiverà il procedimento per la relativa surroga, mediante iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno del successivo Consiglio Comunale. I membri nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza dell'incarico collegiale della intera Commissione, secondo i termini stabiliti dal terzo comma del precedente art. 42. Salvo che nel caso ed alle condizioni di cui al comma 4° del successivo art.45, il membro della Commissione per il Paesaggio deve allontanarsi dalla seduta durante l'esame di un progetto da lui firmato o che lo concerna direttamente in quanto proprietario dell'area o dell'immobile, di aree o immobili confinanti con quelli oggetto del progetto esaminato, di aree o immobili appartenenti a parenti (fino al quarto grado) o ad affini (fino al secondo grado); oppure in quanto sia interessato all'esecuzione delle opere. L'allontanamento deve risultare dal verbale della seduta. Nel caso in cui, provata la causa di allontanamento, il membro rifiuti di allontanarsi dalla seduta, la Commissione per il Paesaggio deve pronunciarne la ricusazione facendola risultare dal verbale. Il Presidente sospende la seduta ed il membro ricusato decade dalla carica. Analoga sanzione colpisce il membro che partecipi senza avvertire dell'esistenza di cause di allontanamento che lo riguardino. In tal caso le deliberazioni devono essere annullate dal Presidente, appena conosciuto l'impedimento; ove sussistano elementi di reato il Presidente deve farne rapporto agli Organi competenti perché accertino eventuali responsabilità penali."*)
- all'art.44 chiarisce il ruolo della Commissione per il Paesaggio (*"Nell'ambito dei procedimenti amministrativi in materia di edilizia ed urbanistica non è più necessario il parere di alcuna Commissione. Le valutazioni in materia edilizia ed urbanistica propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti sono effettuate dal Responsabile del Servizio e/o del procedimento nell'ambito della attività istruttoria. La Commissione per il Paesaggio svolge funzioni consultive al fine dell'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate in materia paesaggistica e ambientale. Resta salvo il procedimento del rilascio della autorizzazione paesaggistica anche in caso di opere soggette a denuncia di inizio di attività, quando esse comportino modifica dell'aspetto esteriore dei luoghi o degli edifici, come specificato nella allegata tabella illustrativa."*)
- all'art. 45 definisce il funzionamento della commissione per il paesaggio (*"La Commissione per il Paesaggio si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni volta che il Responsabile dello Sportello Urbanistico o il Responsabile del procedimento lo richieda. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno delle questioni e delle pratiche da trattare, nel rispetto dell'ordine temporale di presentazione o di integrazione. Le adunanze sono valide quando interviene almeno la metà dei membri elettivi, compreso il Presidente, nonché almeno tre dei membri nominati dal Consiglio Comunale. I pareri sono resi a maggioranza di voti; in caso di parità di voti vale quello del Presidente. La Commissione per il Paesaggio può sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, i progettisti di opere in esame affinché illustrino i progetti presentati: questi non potranno comunque assistere alla votazione. Delle decisioni*

Determinazione - SETTORE URBANISTICA - n. 1 del 12-01-2021

della Commissione per il Paesaggio viene redatto verbale, da raccogliere in apposito registro a cura del Segretario della Commissione. I verbali delle adunanze saranno firmati dal Segretario e dai componenti della Commissione presenti all'adunanza. Il Segretario provvederà ad annotare in breve il parere espresso dalla Commissione sulle domande esaminate e ad apporre sui relativi disegni, relazioni, etc. di progetto la dicitura "Esaminato dalla commissione per il paesaggio nella seduta del..... con parere.....". Il Presidente della Commissione dovrà apporre la sua firma sia sul parere sintetico trascritto sulla domanda che sotto la dicitura di cui sopra apposta sui disegni, relazioni, etc.. I processi verbali delle adunanze devono essere scritti di seguito in apposito registro e devono contenere la motivazione, i voti favorevoli, contrari, astenuti e le eventuali dichiarazioni di voto, del parere espresso.")

PRESO ATTO che la Commissione per il Paesaggio nominata in ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 06.02.2018 è prossima alla scadenza dei tre anni, così come stabilita dalla LR 10/82 nonché dal RUEC;

RAVVISATA la necessità di garantire il prosieguo delle correlate attività amministrative attraverso la nomina di una nuova commissione;

RITENUTO opportuno dotare l'Amministrazione Comunale, attraverso l'espletamento di una manifestazione d'interesse finalizzata ad individuare i soggetti in possesso dei requisiti richiesti interessati a ricoprire il ruolo di componente della Commissione per il Paesaggio, di un elenco di esperti nelle materie indicate nell'allegato 1 alla citata L.R. 10/82 nonché dal RUEC, da sottoporre al Consiglio Comunale per la conseguente nomina;

VISTO l'Avviso Pubblico n. 01/2021 con schema di domanda allegato, finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di soggetti idonei a svolgere il ruolo di componente della Commissione per il Paesaggio, così come redatto da questo ufficio;

RITENUTO necessario, per le finalità procedurali, approvare il suddetto avviso;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTO il D.P.R. 616/1977, art. 82, e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 65/1981 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 10/1982 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente RUEC;

VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 04.01.2021 con il quale è stato affidato allo scrivente l'incarico di Responsabile dell'Area Urbanistica ovvero attribuite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali;

D E T E R M I N A

- 1.** DI DARE ATTO che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2.** DI AVVIARE la procedura per la formazione di un elenco di soggetti idonei a svolgere il ruolo di componente della Commissione per il Paesaggio;

Determinazione - SETTORE URBANISTICA - n. 1 del 12-01-2021

3. DI APPROVARE l'allegato Avviso Pubblico e lo schema di domanda per la partecipazione alla selezione per la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio, in ossequio al dettato normativo, ex L.R. n. 10/1982 e ss.mm.ii. nonché artt. 40-45 del vigente RUEC;
4. DI DARE ATTO che la commissione verrà nominata con Delibera Consiliare ai sensi della L.R. n. 10/1982 e ss.mm.ii. nonché degli artt. 40-45 del vigente RUEC, e sarà formata da cinque soggetti con sufficiente competenza tecnica, estetica o giuridica in materia urbanistica e/o edilizia e di tutela ambientale e con comprovata esperienza in Beni Ambientali, Storia dell'Arte, discipline agricole forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni Culturali;
5. DI DARE ATTO che, ai componenti verrà riconosciuto a titolo di rimborso un gettone di presenza, per ogni seduta, commisurato a quello determinato per i Consiglieri Comunali, oltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio per i residenti in altri Comuni, così come previsto dall'art. 42 del R.U.E.C. del Comune di Pimonte approvato con D.C.C. n. 48 del 30/10/2007;
6. DI DARE altresì ATTO che la spesa verrà garantita dalla quota parte delle somme introitate relativamente agli oneri istruttori in materia, vincolata all'esercizio finanziario dell'anno corrispondente alla durata dell'incarico, somme che verranno accertate con successivo atto;
7. DI TRASMETTERE la presente all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli (PEC: *segreteria@ordingna.it*), all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e Provincia (PEC: *archnapoli@pec.aruba.it*) ed al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Napoli (PEC: *collegio.napoli@geopec.it*), al fine di darne ampia diffusione tra i propri iscritti;
8. DI PUBBLICARE l'avviso ed i relativi allegati all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune fino alle ore 12.00 del 27 gennaio 2021;
9. DI FISSARE la validità dell'elenco fino ad aggiornamento dello stesso, che avverrà con la pubblicazione di un nuovo avviso;
10. DI AVER ACCERTATO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis\comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
11. DI DARE ATTO che:
 - la presente determinazione non viene trasmessa al Servizio Finanziario in quanto non comporta impegno di spesa ai sensi dell'art.183\comma 7 del D.Lgs n. 267/2000
 - ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1\comma 9\lett. e) della L. 190/2012 e loro s.m.i. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
 - la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183\comma 9 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOMENICO PALUMMO

IL RESPONSABILE
Domenico Palummo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Determinazione - SETTORE URBANISTICA - n. 1 del 12-01-2021